

# STATUTO DEI “VITICOLTORI DI MONTESPERTOLI”

## **Titolo I – Sede, Durata, Oggetto**

### **Articolo 1.1 - Denominazione**

È costituita l'Associazione denominata “Viticoltori di Montespertoli”, d'ora in poi “Associazione”. L'Associazione è regolata dalle disposizioni contenute nel presente Statuto e, in mancanza, dalle disposizioni di cui all'Articolo 14 e seguenti del Codice civile in materia di associazioni riconosciute.

### **Articolo 1.2 - Oggetto**

L'Associazione è un'organizzazione senza scopo di lucro, che si propone di promuovere e tutelare la figura, il lavoro, gli interessi, le esigenze tecnico-economiche e i prodotti del Viticoltore di Montespertoli. Questo inteso come produttore di vino che attua totalmente o parzialmente all'interno del comune di Montespertoli e che attui il completo ciclo produttivo del vino derivante dai vigneti all'interno della sopraccitata zona, dalla coltivazione delle uve fino all'imbottigliamento, salvo deroghe specifiche.

Per il perseguimento del predetto oggetto l'Associazione potrà, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo svolgere le seguenti attività, oltre a quelle ad esse strumentali o accessorie:

- Valorizzazione e promozione del ruolo e del lavoro del Viticoltore di Montespertoli quale massima garanzia di autenticità del prodotto e strumento di tutela del territorio, nonché del legame vino-territorio a Montespertoli;
- Tutela degli interessi collettivi dei Viticoltori di Montespertoli, anche fungendo da interlocutore rappresentativo nel dialogo con le istituzioni, volto a promuovere l'avvio di iniziative finalizzate alla valorizzazione del ruolo sociale ed economico del Viticoltore di Montespertoli e dei suoi prodotti;
- Realizzazione di iniziative per la crescita culturale, tecnica ed economica degli Associati;
- Promozione dei prodotti vitivinicoli del Viticoltore di Montespertoli con particolare attenzione ai prodotti recanti il marchio dell'Associazione;
- Promozione del marchio dell'Associazione attraverso iniziative promozionali e pubblicitarie locali, nazionali e internazionali;
- Utilizzo di Regolamenti Interni approvati in Assemblea utili alla tutela e utilizzo del marchio dell'Associazione, allo sviluppo in termini commerciali, di qualità e di sostenibilità dei prodotti dei Viticoltori di Montespertoli;
- Partecipazione ad eventi fieristici e promozionali di rilevanza locale, nazionale e internazionale volti a divulgare e rafforzare l'immagine degli Associati, del territorio e del settore vitivinicolo degli Associati;
- Promozione e valorizzazione del territorio, delle tradizioni, della biodiversità, di tecniche produttive a basso impatto ambientale, di luoghi e edifici di lavoro ambientalmente sostenibili, di una collaborazione

socialmente e moralmente onesta con l'intera comunità agricola inclusi collaboratori e dipendenti di aziende terze utili alla produzione vitivinicola;

- Collaborazione con altre associazioni, consorzi o istituzioni che abbiano simili finalità;

#### **Articolo 1.3 - Sede**

L'Associazione ha la propria sede legale in Montespertoli (FI) in Via Lucardese, 74. La modifica della sede dell'Associazione in futuro non comporta una modifica dello statuto.

#### **Articolo 1.4 – Durata**

La durata dell'Associazione è fissata al 31/12/2072 e potrà essere prorogata a norma di legge.

### **Titolo 2 – Requisiti di ammissione, perdita dello stato di associato, diritti e doveri dell'associato**

#### **Articolo 2.1 - Requisiti di ammissione degli associati**

Possono far parte dell'Associazione, oltre ai fondatori della stessa, tutte le aziende agricole che esercitano e sono proprietarie di vigneti a Montespertoli. Tali aziende attuano l'intero ciclo produttivo del vino per i prodotti recanti il marchio dell'Associazione.

Per l'assunzione della qualità di nuovo associato è necessario presentare apposita domanda scritta al Consiglio Direttivo indicando:

- i riferimenti identificativi dell'azienda e del titolare e/o legale rappresentante;
- l'espressa volontà di far parte dell'Associazione;
- la piena ed incondizionata accettazione del presente statuto nonché delle deliberazioni degli organi dell'Associazione assunte in conformità delle disposizioni statuarie.

Le domande che perverranno al Consiglio Direttivo incomplete e/o senza la firma dell'interessato non saranno prese in considerazione. La qualità di associato si acquisisce a seguito di apposita delibera del Consiglio Direttivo presa a maggioranza qualificata (tre/quarti) dei presenti.

Possono altresì far parte dell'Associazione gli enti pubblici e i privati cittadini che condividono lo scopo e le attività dell'Associazione. Tali soci si definiscono soci sostenitori e hanno diritto a partecipare alle Assemblee, ordinarie e straordinarie, ma senza diritto di voto. I soci sostenitori sono generalmente tenuti a contribuire economicamente e/o socialmente all'Associazione secondo modalità definite caso per caso dal Consiglio Direttivo.

#### **Articolo 2.2 - Perdita dello stato di associato**

La qualità di associato viene meno nei seguenti casi:

- recesso;
- cessazione dell'attività d'impresa;
- esclusione, comminata dal Presidente per gravi motivi a seguito di deliberazione dell'Assemblea, dopo aver sentito l'associato affinché fornisca giustificazioni circa gli addebiti mossi.

La perdita della qualità di associato per qualsivoglia motivo non dà diritto alla restituzione delle quote annuali versate e comporta comunque l'obbligo di versare quella relativa all'anno in corso, ove non già versata.

L'Associato può recedere dall'Associazione tramite comunicazione firmata al Consiglio Direttivo indicando le motivazioni della rinuncia della qualità di Associato.

### **Articolo 2.3 - Diritti e doveri dell'associato**

L'Associato è tenuto all'osservanza delle norme contenute nel presente Statuto e nei Regolamenti Interni, nonché a rispettare le decisioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea.

L'Associato ha diritto di:

- partecipare alle Assemblee ed esprimere il proprio voto;
- frequentare i locali dell'Associazione, partecipare alle attività e manifestazioni organizzate e/o promosse dall'Associazione;
- candidarsi alle cariche associative;
- utilizzare il marchio dell'Associazione, entro i limiti individuati da eventuali Regolamenti Interni.

L'Associato ha l'obbligo di:

- versare la Quota associativa annuale con le modalità e nei termini fissati dall'Assemblea;
- collaborare con lealtà e buona fede con gli Organi dell'Associazione per la realizzazione delle finalità associative;
- non attuare iniziative che si rivelino in contrasto con gli scopi dell'Associazione.

### **Articolo 2.4 - Quota associativa**

La Quota associativa è determinata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, formulata secondo criteri di equità e proporzionalità. Essa deve essere corrisposta annualmente. La Quota associativa non è frazionabile né rimborsabile in caso di perdita dello stato di Associato. Ove un Associato non sia in regola con il versamento della Quota associativa e decorsi 60 (sessanta) giorni dal ricevimento del sollecito senza che la posizione sia stata regolarizzata, l'Associato è sospeso dall'esercizio dei diritti associativi fino alla regolarizzazione della propria posizione contributiva. Decorsi 30 (trenta) giorni dal ricevimento del secondo sollecito di pagamento, l'Associato è escluso dall'Associazione.

## **Titolo 3 – Organi dell'associazione**

### **Articolo 3.1 - Organi dell'associazione, durata delle cariche associative, gratuità degli incarichi**

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Tesoriere.

Le cariche associative hanno durata di 3 (tre) esercizi.

Ove non altrimenti specificato nel presente Statuto, le cariche associative sono rinnovabili per un massimo di 3 (tre) mandati consecutivi. In caso di interruzione anticipata del mandato, per qualsivoglia causa, lo stesso sarà computato per intero ai fini dell'eventuale rieleggibilità. I soggetti eventualmente subentrati nelle cariche associative decadono comunque allo scadere originario del mandato.

Le cariche elettive sono gratuite, salvo il diritto al rimborso delle spese documentate e giustificate e previste dalle pertinenti deliberazioni dell'Assemblea.

### **Articolo 3.2 - Assemblea**

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è costituita da tutti gli Associati.

In essa ciascun socio può esprimere al massimo un voto.

È possibile farsi rappresentare in assemblea da un altro socio con apposita delega; ogni socio non può comunque avere più di 5 deleghe. È possibile, inoltre, essere rappresentati in assemblea anche da familiari partecipanti all'impresa.

L'Assemblea delibera su:

- elezione dei membri del Consiglio Direttivo;
- elezione del Presidente;
- approvazione del rendiconto economico e finanziario predisposto dal Consiglio Direttivo;
- determinazione della Quota associativa su proposta del Consiglio Direttivo;
- definizione delle linee programmatiche di indirizzo dalle quali scaturiscono i programmi di lavoro;
- approvazione delle modifiche dello Statuto;
- adozione e modifica dei Regolamenti e Manuali su proposta del Consiglio Direttivo;
- scioglimento dell'Associazione, nomina del liquidatore e devoluzione del patrimonio.

L'Assemblea potrà sempre esprimere le proprie valutazioni sugli argomenti che le verranno sottoposti dal Consiglio Direttivo, dal Presidente o dal Tesoriere.

L'Assemblea si riunisce, in sede ordinaria, almeno una volta all'anno, entro sei mesi dal giorno di chiusura dell'esercizio, fissato il 31 dicembre di ogni anno solare. L'Assemblea viene convocata tramite avviso per posta elettronica o mezzo equipollente almeno 15 (quindici) giorni prima. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno.

Il Presidente presiede l'Assemblea, in caso di assenza o impedimento del Presidente, quest'ultimo è sostituito dal Vice Presidente o dal Consigliere più anziano.

Nell'Assemblea per l'approvazione del rendiconto della gestione, il Presidente espone la situazione generale delle attività svolte dall'Associazione e dei programmi in essere; il Tesoriere illustra il rendiconto economico e finanziario della gestione, predisposto dal Consiglio Direttivo, e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea Generale.

L'Assemblea può essere convocata, in qualunque momento, in sede straordinaria dal Presidente, dal Consiglio Direttivo, o su richiesta motivata di almeno un quarto (1/4) degli associati, trasmessa al Consiglio Direttivo.

Ogni Associato ha diritto ad esprimere un solo voto.

L'Assemblea è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della metà più uno degli associati presenti aventi diritto al voto.

Qualora l'ordine del giorno preveda la discussione su specifiche problematiche di carattere tecnico, il Presidente può invitare a partecipare all'Assemblea, senza diritto di voto, professionisti ed esperti esterni.

Di ogni Assemblea deve essere redatto verbale a cura del Segretario che verrà, volta per volta, in Assemblea nominato.

### **Articolo 3.3 - Consiglio direttivo**

La gestione dell'Associazione è affidata ad un Consiglio Direttivo composto da un numero di membri pari a 5 (cinque) eletti dall'Assemblea.

I componenti del Consiglio restano in carica tre anni, mantenendo tuttavia le proprie funzioni fino alla nomina dei nuovi consiglieri. Il consigliere cessa dall'incarico per dimissioni o per assenza ingiustificata da tre Consigli consecutivi.

Il Consiglio Direttivo è dotato di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che rientrano nell'oggetto dell'Associazione, fatta eccezione per quelli che, per disposizione di legge o di Statuto, sono espressamente riservati all'Assemblea.

In particolare, spettano al Consiglio Direttivo i seguenti compiti:

- nomina al proprio interno, su proposta del Presidente, di un Vicepresidente;
- redazione dei programmi delle attività dell'Associazione sulla base degli atti di indirizzo generali per il conseguimento dell'oggetto dell'Associazione, approvati dall'Assemblea;
- redazione del rendiconto economico e finanziario annuale della gestione;
- accoglimento delle domande di adesione all'Associazione;
- predisposizione degli atti da sottoporre all'Assemblea;
- nomina del Tesoriere;
- deliberazione della sospensione o esclusione degli Associati;
- determinazione e proposta all'Assemblea della Quota associativa, sulla base dei criteri previsti dal presente Statuto.

Di ogni riunione deve essere redatto verbale a cura del Segretario che, volta per volta, verrà nell'occasione nominato.

Il Consiglio Direttivo è convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando almeno 1/3 (un terzo) dei componenti ne faccia richiesta. L'avviso di convocazione, recante l'ordine del giorno e l'indicazione del giorno, del luogo e dell'ora della riunione, dovrà essere inviato ai Consiglieri almeno 7 (sette) giorni prima del giorno fissato per la riunione, tramite posta elettronica o mezzi equipollenti.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di impedimento, dal Vicepresidente e, in ipotesi di assenza anche di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano di età.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della metà più uno dei suoi componenti; il Consiglio delibera a maggioranza semplice dei presenti, cui spetta un voto. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Tesoriere che rimane in carica per tutta la durata del Consiglio stesso.

#### **Articolo 3.4 – Presidente**

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché a tutti i Consiglieri vengano fornite adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno.

Il Presidente presiede l'Assemblea.

Il Presidente cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, coadiuvato dal Segretario dell'Associazione.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento, le funzioni del Presidente spettano al Vicepresidente.

#### **Articolo 3.5 - Segretario e Tesoriere**

Il Segretario, di volta in volta nominato, redige i verbali delle Assemblee, ordinarie e straordinarie, e delle sedute del Consiglio Direttivo.

Il Tesoriere dell'Associazione accerta la regolare tenuta della contabilità e dei documenti dell'Associazione, gestisce le pratiche amministrative e contabili sotto mandato e controllo del Presidente.

## **Titolo 4 – Patrimonio dell'Associazione, bilancio, modifica dello statuto, documenti**

### **Articolo 4.1 - Patrimonio, utili e avanzi di gestione**

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- le quote annuali versate dagli associati nelle misure determinate dal Consiglio Direttivo, nonché gli eventuali contributi straordinari richiesti agli Associati previa deliberazione dell'Assemblea;
- beni immobili, mobili registrati e mobili divenuti di proprietà dell'Associazione nel corso della sua attività;
- eventuali contributi volontari degli Associati;
- eventuali contributi, erogazioni, lasciti e donazioni di enti e soggetti pubblici o di privati;
- rendite derivanti dai beni pervenuti a qualsivoglia titolo all'Associazione;
- entrate derivanti dall'organizzazione di manifestazioni o eventi di genere simile;
- eccedenze attive di ciascun esercizio;
- ogni altro tipo di entrata che concorra ad incrementare l'attivo dell'Associazione.

Donazioni, lasciti ed ogni altro atto di liberalità dovranno essere accettati con deliberazione dell'Assemblea. Eventuali utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale dell'Associazione non possono essere distribuiti, neanche in modo indiretto, a meno che la destinazione o la distribuzione non sia imposta per legge.

### **Articolo 4.2 - Esercizi associativi, bilancio, bilancio preventivo**

Gli esercizi associativi dell'Associazione hanno inizio il giorno 1 (uno) gennaio e terminano il giorno 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.

Il Consiglio Direttivo redige il progetto di bilancio, lo deposita presso la sede nei 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la relativa approvazione e ne dispone la trasmissione via posta elettronica.

Il Consiglio Direttivo redige altresì il bilancio previsionale relativo al successivo esercizio, che deve contenere le previsioni di entrata e di spesa, e lo sottopone all'approvazione della prima Assemblea utile.

### **Articolo 4.3 – Modifica dello Statuto**

Gli articoli del presente Statuto possono essere modificati a seguito di richiesta del Consiglio Direttivo o di almeno 5 (cinque) soci ed approvata dall'Assemblea a maggioranza qualificata di  $\frac{3}{4}$  dei presenti.

### **Articolo 4.4 – Documenti dell'Associazione**

Nella sede dell'Associazione dovrà essere conservato uno schedario contenente:

- l'originale registrato dal presente Statuto e l'elenco aggiornato degli Associati;
- i verbali delle Assemblee, ordinarie e straordinarie;
- i verbali del Consiglio Direttivo.

Della regolarità e tenuta dello schedario è responsabile il Tesoriere dell'Associazione.

## **Titolo 5 – Scioglimento e liquidazione, norme finali e transitorie**

### **Articolo 5.1 - Scioglimento, liquidazione e devoluzione del patrimonio**

Lo scioglimento anticipato dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria con la maggioranza dei tre/quarti (3/4) degli Associati aventi diritto al voto. In tal caso, l'eventuale patrimonio residuante al termine dell'Associazione dovrà essere devoluto ad uno o più enti aventi finalità e scopi analoghi.

### **Articolo 5.2 - Rinvio**

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, valgono le norme del Codice civile e delle altre leggi in materia.